

ASSOCIAZIONE VAS

Vita, Ambiente e Salute Onlus
c/o Studio Legale Speca-Pesci
Via G. Valentini, 19
59100 Prato (Po)

P/IVA - C.F.: 92090490480

[Iscrizione Onlus #36309 del 19/10/2012](#)

[Regist. Progressivo 2017 al nro. 6544](#)

[Em@il: associazione.vas.onlus@gmail.com](mailto:associazione.vas.onlus@gmail.com)

[Em@il Pec: associazione.vas.onlus@pec.it](mailto:associazione.vas.onlus@pec.it)



Prato, 16 giugno 2021

Dott. Oliviero Montanaro

Direttore Generale
DG Crescita Sostenibile e qualità dello sviluppo
Ministero della Transizione Ecologica

Arch. Carla Chiodini

Responsabile di Settore
Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
Regione Toscana

Dott. Giovanni Salvia

Provveditore
Provveditorato OO.PP Toscana Marche Umbria
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Ing. Enrico Becattini

Direttore
Direzione Mobilità Infrastrutture e TPL
Regione Toscana

Arch. Savina Mazzantini

Direzione Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
Comune di Firenze

Corpo Polizia Municipale

Reparto Polizia Edilizia
Comune di Firenze

Servizio Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici

Ufficio Abusi Urbanistico Edilizi – Vigilanza
Città Metropolitana di Firenze

Ing. Claudio Eminente
Direttore
Direzione Generale Vigilanza Tecnica ENAC

e p.c.

Ministro Roberto Cingolani

e

Consigliere Roberto Cerreto

Capo di Gabinetto

Ministero della Transizione Ecologica

Ministro Enrico Giovannini

e

Dott. Alberto Stancanelli

Capo di Gabinetto

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Dott. Costantino Fiorillo

Direttore Generale

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Avv. Pierluigi Umberto Di Palma

Presidente ENAC

Dott. Eugenio Giani

Presidente

Regione Toscana

Dott. Dario Nardella

Sindaco

Comune di Firenze

Dott.ssa Maria Carmela Giarratano

Responsabile

Ufficio Anticorruzione

Ministero della Transizione Ecologica

Dott. Marco D'Onofrio

Responsabile

Ufficio Anticorruzione

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

Roma

e p.c.

Dott.ssa Alessandra Guidi

Prefetto Firenze

Dott. Michele Prestipino Giarritta

Procuratore Capo della Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Roma

Dott. Giuseppe Creazzo

Procuratore Capo della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Firenze

Avv. Mauro & Guido Giovannelli

Studio Legale Giovannelli & Associati

Oggetto: Aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze – Mancate ottemperanze al Decreto di VIA 0676/2003, Mancata Conformità Urbanistica ai sensi del DPR 383/1994 – Mancata applicazione Decreto Decisorio Presidenziale – Mancati Adempimenti – Lettera di messa in mora

Preso atto che il 9 aprile c.a. con Prot. 36835 il Dott. Montanaro riconfermava che non esistono leggi e/o atti amministrativi che dispensino il MiTE dal verificare le avvenute ottemperanze del Decreto di VIA 0676/2003 e che alla data odierna nessun provvedimento è stato preso da codesto Ministero nonostante le nostre successive missive e quanto previsto ai sensi del D.lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III, Art. 29, comma 2, paragrafo c) ;

http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/04/09-04-21-MATTM_REGISTRO-UFFICIALE.2021.0036835.pdf

Preso atto che il 7 maggio c.a. con Prot. [E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0202880_2021-05-07] l'Arch. Chiodini responsabile del settore Valutazioni Ambientali della Regione Toscana, rimandava alla competenza del MiTE la verifica di tutte le ottemperanze del Decreto di VIA 0676/2003, ma che nonostante l'ambiguo silenzio del MiTE, a seguito delle controdeduzioni di questa Associazione datate 10 maggio c.a., la stessa non solo non confermava l'omissione da parte della Regione Toscana (comma h del Decreto di VIA 0676), ma non rispondeva neppure sulle proprie attribuzioni e competenze, omettendo così come evidenziato per il MiTE, di emettere disposizioni che si applicano ai sensi del D.lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III, Art. 29, comma 2, paragrafo c), questo in aggiunta all'ultima nostra nota del 29 Aprile c.a. nella quale addirittura si notificava il probabile e, se riscontrato, illegittimo ampliamento della pista con conseguente variazione di categoria aeroportuale da 3C a 4D;

http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/05/E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0202880_2021-05-07-R.T.-risposta_aeroporto.pdf

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/05/10-05-21-Regione-Toscana.pdf>

Preso atto che il silenzio serbato in presenza di abusi ed omissioni in atti di ufficio, non può che confermare le negligenze ed omissioni di queste due Pubbliche Amministrazioni in riferimento all'omissione dei mancati adempimenti relativi al Decreto VIA 0676/2003;

Preso atto che il 10 luglio 2019 con Prot. 11876, il MIT dichiarava che ENAC non aveva MAI attivato la procedura di conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/1994, susseguente ed obbligatoria a seguito della dichiarazione di compatibilità ambientale, questo sulla base di dichiarazioni pubbliche, con comunicati stampa e verbali di assemblea dove ENAC, Regione Toscana e l'attuale gestore dichiaravano di non aver mai attivato lo sviluppo aeroportuale previsto dal Masterplan 2000/2010;

http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/04/TER_PROG.REGISTRO-UFFICIALE.2019.0011876.pdf

Preso atto che, in assenza di conformità urbanistica, con un protocollo d'intesa fra Regione e Provveditorato è stato concesso ai sensi della legge vigente la possibilità di effettuare opere di manutenzione sulla pista, da parte di amministrazioni che erano perfettamente al corrente della mancanza di titoli abilitativi "originali" su cui dovrebbe poggiare il fondamento giuridico, mancante da ben 20 anni;

Preso atto che tali opere di manutenzione avrebbero invece previsto l'allungamento ed allargamento della pista come da nostra lettera di denuncia del 29 aprile c.a., quindi con ulteriori lavori di ampliamento al di fuori del quadro normativo per piste classificate 3 C;

Preso atto che nonostante le nostre denunce del 13 marzo, del 29 aprile e dell'8 maggio, la Regione Toscana, il Provveditorato ed il Comune di Firenze, essendo ben edotti della situazione, viste le nostre pregresse corrispondenze e quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del T.U. Edilizia n. 380/2001 e dell'art. 193 della L.R. Toscana n. 65/2014, non si sono minimamente preoccupati di accertare i fatti, fatto salvo quanto ultimamente comunicato dal Comune di Firenze con nota GP 169458/2021 del 25 maggio, Pratica di accertamento Ispettorato n. 66/2021, che risulta ancora oggi in verifica, nonostante la gravità di quanto notificato;

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/29-04-21-Com.-FIR.T.-MIMS.pdf>

Preso atto che con Prot. 10908 il Provveditorato OOPP dichiara che non esisterebbe la documentazione relativa al protocollo d'intesa fra Regione e Provveditorato, citata invece con nota GP 169458/2021 dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, con la quale viene considerato come nulla osta proprio per l'inizio attività ai sensi del citato protocollo;

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/09-06-21-PRFI.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0010908.pdf>

Preso atto che la Regione Toscana, con nota E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0234249_2021-05-31 cerca di rimandare in capo al Comune di Firenze per i titoli concessori per l'inizio attività, e con successiva nota E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0251435_2021-06-11 in copia anche al Provveditorato fornisce l'estratto del BURT N. 3 del 21.1.1998 sul quale poggerebbe l'autorizzazione alla procedura semplificata ex art. 81/DPR 616/77;

[http://www.pianasana.org/wp-](http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0234249_2021-05-31-Risposta-R.T..pdf)

[content/uploads/2021/06/E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0234249_2021-05-31-Risposta-R.T..pdf](http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0234249_2021-05-31-Risposta-R.T..pdf)

[http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/210604_IPL-](http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/210604_IPL-AssVAS_AvvioChiusuraProcedim.pdf)

[AssVAS_AvvioChiusuraProcedim.pdf](http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/210604_IPL-AssVAS_AvvioChiusuraProcedim.pdf)

Preso atto che il Comune di Firenze ha sempre negato l'accesso atti, per rendere pubblica la documentazione giuridica che attesta la conformità urbanistica di tutto il sedime aeroportuale, questo nonostante l'intervento del Difensore Civico Regionale;

Preso atto che Regione Toscana, il Comune di Firenze, il Provveditorato e/o qualsiasi ulteriore struttura pubblica interessata al procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del T.U. Edilizia n. 380/2001 e dell'art. 193 della L.R. Toscana n. 65/2014, di quanto imposto dall'art. 133, comma 2 della stessa legge regionale, avrebbero dovuto effettuare la necessaria istruttoria di accertamento sui presunti abusi denunciati;

Preso atto che con nostra comunicazione del 29 Aprile, si notificava un possibile di aumento della lunghezza e della larghezza della pista con cambio di classificazione da 3C a 4D che non può rientrare nella procedura di manutenzione straordinaria, tant'è che il Comune di Firenze nella nota GP 169458/2021 specificava che l'intervento avrebbe potuto realizzarsi solo "senza creazione di nuove superfici impermeabili e/o ampliamenti ...", e che, ciò nonostante, ad oggi non risulta nessuna verifica e riscontro;

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/24-05-21-Risp.-Dir.-Urb.-Comune-Fi.pdf>

Preso atto di quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa fornitoci dalla Regione Toscana, dove al punto 1 e 2 delle premesse, si ribadisce l'essenzialità, in sostituzione dell'istituto dell'intesa, per poter accedere alle procedure semplificate, delle fasi dell'"Accertamento della Conformità Urbanistica" e della "Conferenza dei Servizi obbligatoria", in conseguenza di quanto dichiarato da ENAC il 10 luglio 2019 con Prot. 11876, mancano nella fattispecie i presupposti giuridici per utilizzare il procedimento semplificato contemplato nel predetto Protocollo e consistente nella mera "autodenuncia dell'attività", non potendo dunque essere dichiarata dal Comune di Firenze la mancanza di elementi di contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, in considerazione dell'assenza di conformità urbanistica originaria ed obbligatoria riferita al decreto VIA 676/2003;

http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/ProtocolloRT-ProvvOOPP_19970613_BURT_Estratto.pdf

Preso atto poi che sulla base dell'AIP Italia del 2014 ,qui allegato ADF dichiarava una lunghezza e larghezza della pista di 1750m x 30m, poi corretta da parte di ENAC su nostra segnalazione del 2017 al Dott. Quaranta in 1560m x 30m di larghezza, mentre si nota come nelle istanze dichiarate dal Gestore sull'AIP aggiornato ad Aprile 2021 un "Asphalt PFC Equivalent" di 1560m x 45m di larghezza, di fatto con l'aumento di impermeabilizzazione non prevista dalle opere di cui all'Art. 81 e nella fattispecie con il Comune di Firenze che in fase di autorizzazione come dichiarato nella nota GP 169458/2021 attesta "l'intervento si estenderà all'intera pavimentazione attuale dell'infrastruttura di volo, senza creazione di nuove superfici impermeabili e/o ampliamenti delle esistenti aree non drenanti", mentre con la successiva dichiarazione di conformità in contrasto con la sua stessa autorizzazione ai lavori il Comune con nota GP 108340/2021 attesta che "non si rilevano elementi di contrasto con la disciplina urbanistico edilizia-vigente";

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/PRT-ICAO-chart-AIP-Italia-AD-20214-LIRQ-2014-ADF.pdf>

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/ADPROQ2-1-Apr.-2021.pdf>

http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/DatiSegnatura_Prot.0146649_2021_-_Comune-Fi.pdf

Preso atto che il silenzio serbato, in presenza di questi conclamati abusi edilizi ed omissioni in atti di ufficio, non può che confermare le negligenze ed omissioni di queste ulteriori Pubbliche Amministrazioni che avevano il compito di verificare la correttezza dei titoli edilizi ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti sia nazionali che regionali, prima di concedere ulteriori autorizzazioni;

Preso atto che il 14 maggio c.a. con Prot. TRAER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0003594, ENAC veniva per l'ennesima volta sollecitata dal MIMS a fornire documentazioni e risposte circa i propri comportamenti "derogatori ed immotivati" anche sulla sicurezza volo, in riferimento alla situazione dell'aeroporto di Firenze, fornendo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi di settore, legittimazioni giuridiche a tali comportamenti;

<http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/TRAER.REGISTRO-UFFICIALE.2021.0003594.pdf>

Preso atto che da una rilettura del Masterplan 2000/2010 approvato da ENAC e sottoposto a procedura di VIA autorizzata con Decreto Interministeriali di VIA 0676/2003 (con prescrizioni) riconfermate dal Decreto Decisorio Presidenziale del Giugno 2012, ENAC non ha mai fornito atti giuridici a suffragio della propria tesi di non aver attuato lo sviluppo aeroportuale e per questo non essere obbligata al rispetto delle prescrizioni precettive;

Preso atto che in data 12-01-18 con Prot. 648 la DVA/MATTM confermava che le prescrizioni precettive erano ancora valide ed operanti, che non erano mai venute meno nonostante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma che sulla base di quanto dichiarato da ENAC alla stessa DVA il gestore sarebbe stato dispensato da tali obbligazioni per non aver mai effettuato lo sviluppo previsto dal Masterplan 2000/2010, valutazione che tuttavia non ha alcun fondamento né fattuale, né giuridico;

Preso che le dichiarazioni di mancato sviluppo aeroportuale sono state "platealmente" smentite dall'attuale Gestore, con aumenti anche del 40% in 6 anni, come notificato nella nostra nota dell' 8 maggio che riferisce quanto dichiarato dal Gestore nel Consiglio Comunale di Firenze del 24 novembre 2016; <https://www.youtube.com/watch?v=xygsNiHbfhM>

Rilevato che all'interno del Masterplan 2000/2010 si evidenzia a pagina 32 come già allora vi fosse interesse allo sviluppo minimizzando i costi di investimento, ivi incluse le opere per la "safety", compensazione e mitigazione, e che addirittura lo stesso ENAC a pagina 33 **dichiarava che la Torre di Controllo ENAV era in costruzione (ancor prima del Decreto di Compatibilità Ambientale e della conseguente conformità urbanistica ai sensi del DPR 383/1994), di fatto "certificando" l'abuso (e non solo per la torre) perpetrato antem operam e neppure sanato susseguentemente visto quanto dichiarato con Prot. 11876 del 10 luglio 2019;**

http://www.pianasana.org/wp-content/uploads/2021/06/Estratto_ADF_MasterPlan_Rapporto_Finale_2001_Pagine_32_e_33_.pdf

Preso atto che il silenzio di ENAC, in presenza di queste conclamate omissioni e reticenze a fornire le legittimazioni giuridico-autorizzative di quanto pubblicamente dichiara (Prot. MIMS 3594), non può che confermare le negligenze ed omissioni di questa Amministrazione che ha invece il compito di verificare la correttezza dei titoli per poter poi legittimare ed autorizzare il traffico aereo commerciale, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, visto che per quanto dichiarato nel masterplan stesso, lo sviluppo era già partito addirittura prima della dichiarazione di compatibilità, e che le infrastrutture costruite, documenti alla mano, evidenziano come tutto lo sviluppo aeroportuale sia stato messo in atto, eccetto quello che unilateralmente, discrezionalmente è stato riconosciuto come un eccessivo costo d'investimento.

Tutto ciò considerato, in presenza di tali conclamate omissioni ed abusi, si chiede agli Illustri Ministri ed agli alti funzionari dello Stato unitamente all'ANAC e al Prefetto, di effettuare formale denuncia all'autorità giudiziaria considerato che alla Pubblica Amministrazione, nel caso si venga a conoscenza di un reato, è fatto obbligo, di informare immediatamente l'autorità giudiziaria.

Rimarcando che questa, unitamente alle pregresse segnalazioni e/o azioni, sono effettuate sulla base del Regolamento UE 376/2014 del Parlamento UE e del Consiglio del 3 Aprile 2014 pubblicato il 24/4/2014 G.U.U.E. , che all'art. 2 comma 1, 7 e successivi qualifica la scrivente Associazione come "informatrice" e "parte interessata", atta a prevenire "potenziali situazioni di pericolo", mettendo in atto la "sicurezza pro-attiva", ovvero il principio per prevenire possibili incidenti (Principio di Precauzione di Diritto UE), recepito dalla Sentenza del Consiglio di Stato 5291/2013 (rischio imminente).

La presente viene altresì trasmessa, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze e di Roma, all'Illustre Prefetto di Firenze, Dott.ssa Alessandra Guidi, l' ANAC, affinché rimanga traccia effettiva della notifica e del coinvolgimento delle strutture pubbliche interessate ed eventualmente inadempienti e/o riluttanti alle verifiche e controlli, specialmente per la mancata sicurezza dei terzi sorvolati e trasportati.

Sintesi del principio di precauzione palesemente omesso dalla Pubblica Amministrazione, più volte richiamato da questa Associazione, la quale unitamente ai cittadini rappresentati dal Comitato Sorvolati non possono passivamente accettare il totale silenzio delle amministrazioni chiamate in causa, le quali in totale spregio alle vigenti disposizioni di legge sperano invano che questa Associazione e questo Comitato desistano dal ricercare la verità.

Con ossequio,

Gianfranco Ciulli
Presidente
Associazione VAS Onlus

Antonino Puccio
Presidente
Comitato Sorvolati
"Brozzi Peretola Quaracchi Le Piagge"